



C. n. 26 - s

Ponte Buggianese (PT), 18 settembre 2025

Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale
 Al personale docente
 Ai Docenti coordinatori
 Scuola secondaria di primo grado
 Alla Bacheca del Registro Elettronico
 Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: ASSENZE E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA).

Per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado trovano applicazione le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nel D.lgs. 62/2017, art. 5.

1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
3. *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.*

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e le deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/09/2025.

Per l'a. s. 2025/2026, il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Scuola	n. ore settimanali su 5 giorni	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
Secondaria di primo grado	30 (Tempo Normale)	990	743	247,5 (pari a ~ 41 giorni di lezione)



Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (30 ore) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatré.

Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo e non quello delle singole discipline.

Per gli alunni diversamente abili, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l'équipe multidisciplinare e la famiglia, è specificato nel Piano Educativo Individualizzato.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 Settembre 2025 (data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2025-2026) al 10 Giugno 2026 (data di termine delle lezioni dell'a.s. 2025-2026).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo.

Per i casi *eccezionali*, congruamente documentati, l'Istituto ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- gravi e documentati motivi di famiglia;
- terapie e/o cure programmate;
- documentate fasi di arresto di un armonico sviluppo psico-affettivo (alunni in particolare situazione di disagio, adeguatamente documentato);
- gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate (famiglie seguite dai servizi sociali).
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Affinché le suindicate deroghe possano avere applicazione, la relativa documentazione deve essere consegnata in tempo utile presso la segreteria dell'Istituto, o per il tramite del Coordinatore di classe (non sono ammessi e non verranno considerati certificati medici cumulativi al termine dell'anno scolastico o comunque pervenuti in ritardo).

In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

I docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.



Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonia SUPPA)